



UNIVERSITA' DI NAPOLI "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO DI FISICA "ETTORE PANCINI"
Complesso Universitario di Monte S. Angelo
Via Cintia – 80126 NAPOLI

Ai membri del Consiglio di Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini"

e, p.c. Al Direttore del Dipartimento

Ho ricevuto, nella qualità di Decano del ns Dipartimento, l'invito formale dal Magnifico Rettore, con nota prot. 68787 del 08/07/2021, a procedere ad indire le elezioni per la nomina del Direttore del nostro Dipartimento, per il triennio 01.01.2022 – 31.12.2024.

Le elezioni avverranno secondo il Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'elezione del Direttore di Dipartimento (D.R. n. 507 del 22/02/2016) vigente, con particolare riferimento agli artt. da 21 a 24, che allego in calce.

Ricordo che, ai sensi dell'art.55 co.1 del ns Statuto, l'elettorato passivo è limitato ai professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo, cioè i professori per i quali il collocamento a riposo è previsto dopo il 01.01.2025.

L'elettorato attivo è invece costituito dal Consiglio di Dipartimento.

Le elezioni si svolgeranno con il sistema della preferenza unica nella scheda elettorale, indipendentemente dalla modalità (cartacea o elettronica) della votazione stessa.

Pertanto, come previsto dall'art. 23 co.2 del su citato Regolamento, indico una riunione formale del corpo elettorale per il giorno 20.07.2021 ore 10:00 in aula Caianiello; la riunione sarà in modalità mista, con massimo 40 persone in presenza ed i restanti sulla piattaforma Teams, salvo eventuali (ed al momento non previste) modifiche legate alla situazione Covid.

In questa riunione potranno essere presentate le candidature da parte degli eleggibili e saranno, eventualmente, presentati i programmi dei candidati. Al termine, si procederà a fissare le date per lo svolgimento delle operazioni di voto e a individuare i componenti della Commissione Elettorale.

Il Decano

Prof. Guido Russo



Art. 21 – Ambito

1. Il presente titolo disciplina ai sensi dell'art. 29 comma 21 dello Statuto di Ateneo le modalità di elezione del Direttore del Dipartimento.

Art. 22 – Elezione del Direttore ed elettorato passivo

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento. I professori ordinari che svolgono attività in diverso regime di impegno e che intendono candidarsi a tale carica devono impegnarsi ad optare necessariamente per il regime di impegno a tempo pieno prima della elezione.
2. Nel caso di indisponibilità dei professori ordinari, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori associati a tempo pieno. La dichiarazione di indisponibilità da parte dei professori ordinari va acquisita agli atti del Dipartimento in occasione della riunione di cui all'art. 23 comma 2.
3. L'elettorato passivo è in ogni caso esteso ai professori associati a tempo pieno nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per l'elezione del Direttore

Art. 23 – Elettorato attivo per l'elezione a Direttore e operazioni di voto

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento alla data delle votazioni per l'elezione del Direttore.
2. Il Decano dei professori ordinari, non prima di 180 giorni dalla scadenza del mandato del Direttore, provvede a convocare una riunione del corpo elettorale durante la quale possono essere presentate le candidature da parte degli eleggibili e vengono fissate le scadenze elettorali.
3. Le votazioni sono indette dal Decano dei professori ordinari che provvede a inviare l'avviso di convocazione mediante comunicazione scritta, via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione con la specificazione del calendario di quattro votazioni, almeno quindici giorni prima della prima data fissata per le votazioni. Ciascuna votazione si svolge almeno in una giornata e le operazioni di spoglio sono immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto.
4. La Commissione elettorale è nominata dal Decano dei professori ordinari ed è formata da tre membri del Dipartimento stesso aventi diritto all'elettorato attivo, di cui almeno un professore ordinario e un ricercatore. Il professore più anziano nel ruolo facente parte della commissione presiede le sedute e uno degli altri membri svolge le funzioni di segretario.
5. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto.
6. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.
7. La Commissione elettorale redige apposito verbale e lo trasmette tempestivamente agli uffici competenti. La stessa Commissione cura l'inserimento immediato del verbale agli atti del Dipartimento, con allegate tutte le schede ed ogni altra documentazione utile.
8. Nel caso di dimissioni del Direttore o di cessazione anticipata per qualunque motivo, il Decano dei professori ordinari di ruolo indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione del Direttore.
9. Durante questo periodo le funzioni di Direttore per l'amministrazione ordinaria sono esercitate dal Vicedirettore.

Art. 24 – Carica di Direttore, incompatibilità e divieti

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di:
 - a. Rettore;
 - b. Componente del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Presidente Nucleo di Valutazione;
 - d. Presidente del Consiglio di Scuola;
 - e. Direttore o Presidente di Scuole di Specializzazione.
2. Non può essere nominato Direttore il professore che rivesta o abbia rivestito negli ultimi due anni ruoli o cariche in partiti politici o che abbia avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni così come previsto dal comma 1 bis dall'art 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
3. La carica di Direttore non può confliggere con quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo

